

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

ART. 1

PARTI INTERESSATE

Committente: Comune di Alessandria – Piazza della Libertà n. 1 - codice fiscale/P.IVA 00429440068
rappresentato dal Dott./Avv. _____

Professionista: Avv.ti Giuseppe Greppi - Giorgio Razeto – Massimo Conti - Studio Avvocato Monti –
Associazione Professionale - con studio ubicato in Casale Monferrato (AL) via Giovanni Lanza n. 105

ART. 2

OGGETTO DELL' INCARICO

In riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 17/03/2022 avente ad oggetto
"Comune di Alessandria/A.T. sentenza n. 1606/2022 del 19/01/2022 emessa dalla Suprema Corte
di Cassazione. Riassunzione della causa davanti alla Corte d'Appello di Torino, ai sensi dell'art.
392 c.p.c." e alla determinazione n. _____ del
_____ di affidamento dell'incarico a seguito dell'ordinanza n 1606/2022 del 19 gennaio 2022
della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso del Comune di Alessandria
rinviando la causa alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione. Il Professionista incaricato
potrà richiedere al Committente tutti gli elementi, notizie ed indagini che riterrà utili e necessari per
l'espletamento della sua attività.

Il Professionista si impegna a svolgere il compito affidatogli secondo le normative specifiche
vigenti al momento del conferimento dell'incarico ed ogni altra normativa afferente alla fattispecie
dell'incarico in affidamento.

Il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidate entro i termini previsti dalle scadenze
processuali.

ART. 3

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è stabilito in Euro
13.132,08 comprensivo di IVA e contributi previdenziali, che verranno corrisposti dietro presentazione di
regolare fattura in forma elettronica e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del
Responsabile del Servizio successivamente alla conclusione del procedimento.
E' fatta salva la facoltà del professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella
misura massima del 20% del compenso spettante.

Il pagamento del compenso avverrà con le seguenti modalità:

- a) un fondo spese al conferimento dell'incarico;
- b) un saldo parziale ad esito della fase cautelare;
- c) un saldo finale, al termine del giudizio, per il residuo,
conformemente a quanto richiesto nel preventivo e accettato dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali verrà liquidato il compenso maturato per
l'opera effettivamente svolta dal Professionista.

Il pagamento del compenso avverrà entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
acquisizione al protocollo del Comune della fattura in forma elettronica di cui sopra.

ART. 4

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L'Avvocato incaricato specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova
applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 370421629 stipulata con
Generali .

E' facoltà del Comune di Alessandria, in conformità ai principi dell'ordinamento, revocare l'incarico professionale, fatti salvi i diritti maturati dall'Avvocato incaricato.

ART. 5

PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune.

L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 6

DIVERGENZE

Eventuali divergenze sorte tra l'Amministrazione Committente ed il Professionista circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via bonaria saranno deferite al foro competente di Alessandria.

ART.7

INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con la controparte tali da determinare incompatibilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale; che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

ART.8

OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa comunque almeno una volta l'anno entro il 31/ gennaio al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART.9

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si impegna a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti.

In caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Il professionista, inoltre, si impegna a curare, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte sia stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista; in caso di studi associati o pluralità di professionisti, il corrispettivo sarà comunque sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese in ordine alla predetta incombenza.

ART.10

TRATTAMENTO DATI

Le parti, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 18.05.2018 n. 51, si informano reciprocamente, si danno atto che tratteranno i dati relativi alla causa nonché al relativo procedimento di incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, a tal fine prestano il loro consenso.

ART.11

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali, al Codice Etico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché al Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali del Servizio Autonomo Avvocatura.

ART.12

REGISTRAZIONE SCRITTURA

La presente scrittura privata, redatta in tre originali, sarà registrata soltanto in caso d'uso a cura della parte interessata.

Alessandria, _____

Il professionista

Il rappresentante dell'Ente